

COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. 2424
Registro Ordinanze n. 15 /2020
Atto n .09 /2020

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. APPROVAZIONE DEL PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO ALL'APERTO E AL CHIUSO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ MATTINA E VENERDÌ POMERIGGIO.

PERIODO DAL 14/04/2020 AL 03/05/2020.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus Covid – 19:

- Il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- Il D.P.C.M. 23/02/2020 , il D.P.C.M. 25/02/2020, il D.P.C.M. 01/03/2020, il D.P.C.M. 08/03/2020, il D.P.C.M. 09/03/2020, il D.P.C.M. 11/03/2020, il D.P.C.M. 22/03/2020, il D.P.C.M. 01/04/2020;
- L'ordinanza del Ministro della salute 20/03/2020;
- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25/03/2020;
- L'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20/03/2020;
- Il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- Il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03/04/2020;

Visto che con il D.P.C.M. 01/04/2020 è stata prorogata fino al 13/04/2020 l'efficacia delle disposizioni del D.P.C.M. 8,9,11 e 22 marzo 2020, di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 e dell'Ordinanza del 28/03/2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020

Preso atto che nell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03/04/2020, si prevede, fino al 13/04/2020 il divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto o al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un piano che prevede anche le seguenti condizioni minimali:

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 04 Aprile 2020;

Visto l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19. .Ulteriori disposizioni ;

Considerato , che nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale di cui sopra si prevede, fino al 3 maggio 2020, “il divieto dell'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato a commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali

- Una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
- Presenza di un varco di accesso separato da quello// di uscita;
- Sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali ed il rispetto del divieto di assenbramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- Per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e, comunque garantendo la copertura da naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto K dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020, e dell'allegato 5 el DPCM 10/04/2020 ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva ;
- Visto che, in tale senso, è stato predisposto il piano, allegato alla presente ordinanza che disciplina la perimetrazione dell'area mercatale, l'accesso e l'uscita dei mezzi e dei clienti, la disposizione dei posteggi, l'uso dei dispositivi di protezione individuale ed alcune norme comportamentali;

Ritenuto, pertanto, di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del Lunedì mattina in Piazza Marconi (lato Municipio) e del Venerdì pomeriggio in Piazza Marconi (lato Banche), purché siano rispettate le misure sopracitate e quelle previste nell'allegato Piano;

Tenuto conto, nel rispetto della sopracitate disposizioni normative, che il mercato dei generi alimentari costituisce un importante momento di approvigionamento di frutta e verdura fresca, anche a prezzi competitivi ed è una significativa modalità di aiuto per gli imprenditori commerciali ed agricoli, per poter garantire loro la sopravvivenza economica ed imprenditoriale e che l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di aderire alla realizzazione del presente Piano, che costituisce l'unica modalità possibile per raggiungere gli scopi appena enunciati, ricordando che, per poter avere successo, il presente Piano deve essere oltre che condiviso, anche realizzato con puntigliosa modalità di tutti, per il bene di tutti;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

che, fino al **3 maggio 2020 compreso**, l'effettuazione dei mercati all'aperto del Lunedì mattina e Venerdì pomeriggio, avvenga rispettando rigorosamente quanto di seguito indicato:

1. le aree mercatali all'aperto devono essere perimetrate ;
2. in tutti i mercati deve essere garantita la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. la sorveglianza deve essere effettuata **da personale autorizzato dall'amministrazione comunale** e oggetto di sorveglianza devono essere le verifiche delle distanze sociali che devono essere garantite in misura non inferiore a **due metri**, il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. gli operatori dei mercati e l'utenza devono usare obbligatoriamente guanti e mascherine e, comunque, devono garantire la copertura di naso e bocca;
5. devono, altresì, essere rispettate nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso, sia nelle aree di vendita, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno **due metri** e l'accesso deve essere limitato ad un soggetto per nucleo familiare salva necessità di accompagnamento; **deve essere garantita dagli operatori la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani accanto a tastiere, schermi touch e altri sistemi di pagamento.**

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo pretorio

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Dott. Remigio ALESSI;

DISPONE


Che il presente provvedimento sia pubblicato e diffuso nelle consuete forme di Legge.
Copia va trasmessa alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la sua osservanza ed alle associazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative.


Dalla residenza municipale, 15 aprile 2020

IL SINDACO

Nardin dott. Andrea

(Documento con firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art 3, comma 2, D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39)





COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato A (Ordinanza nr. 13 del 05/04/2020)

PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DI GENERI ALIMENTARI

(Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 37 del 03 Aprile 2020)

- 1) **Accesso e uscita:** L'accesso dei venditori nell'area mercatale avviene esclusivamente da Piazza Marconi entro le ore 08.00. Al fine di evitare assembramenti, l'accesso è costantemente presidiato e regolamentato, prevedendo l'ingresso all'area mercatale di un massimo di tre compratori per ogni banco presente.

Parimenti è previsto un unico punto di deflusso pedonale, anch'esso presidiato costantemente ed in collegamento con il presidio di entrata, mediante sistemi di comunicazione.

All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica di parte di un congruo numero di operatori, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

I venditori dovranno sgomberare l'area entro le ore 14.00.

- 2) **Disposizione dei Posteggi:** I posteggi sono posizionati ad una distanza tra loro stabilita in mt. 4,00. Il predetto spazio di sicurezza deve essere opportunamente delimitato a cura dei venditori.
- 3) **Assegnazione posteggi:** I posteggi sono assegnati al venditore già concessionari di posteggio. I rimanenti posteggi sono assegnati in base all'anzianità di presenze, come da graduatoria agli atti del Comando di polizia Locale.
- 4) **Dispositivi di sicurezza individuale.** L'accesso all'area mercatale sarà consentito esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca. I venditori e, comunque, ogni addetto alla vendita dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca.
- 5) **Norme comportamentali.** Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt 1,5. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al

compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore. Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.

Davanti ad ogni banco di vendita possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt 1,5 non più di tre compratori.

- 6) **Divieti** : L'accesso a Piazza Marconi durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti alimentari dai banchi presenti.

L'accesso ai veicoli è consentito ai soli mezzi dei venditori; l'accesso e l'uscita di tali mezzi deve avvenire